

STUDIO GIUDICI MARIO S.R.L.

Società tra professionisti a socio unico

Sede: Sarnico (Bg) – Lungolago Giuseppe Garibaldi 8

TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE

L'art. 18 del DL 73/2021 ha modificato la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.05.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

Pertanto si invitano i Sigq.Clienti, che hanno ricevuto comunicazioni inerenti l'apertura di fallimenti o di altre procedure concorsuali di propri clienti con decorrenza 26.05.2021, a rivolgersi allo Studio per la predisposizione della nota di variazione che dovrà essere fatta e inviate entro la fine dell'anno.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell'infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell'art. 26 del DPR 633/72 identifica come segue la data da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione in aumento.

Per le procedure concorsuali già aperte al 26.05.2021 che quindi non possono beneficiare della nuova disciplina, ai fini dell'emissione della nota di variazione è necessario attendere la conclusione della procedura o, meglio, il momento in cui la procedura ha manifestato la propria "infruttuosità", come aveva indicato in passato la prassi amministrativa (ad esempio, per il fallimento, C.M. n. 77/2000 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 328/2019).

Ai fini della detrazione dell'iva, le note di variazione in diminuzione devono essere emesse ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPR 633/72 al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quindi nell'anno di avvio della procedura (per le procedure aperte dal 26.05.2021) e nell'anno di accertamento della infruttuosità (per procedure aperte fino al 25.05.2021).